

TRATTATO DI DIRITTO DI FAMIGLIA

diretto da
Giovanni Bonilini

Volume II
Il regime patrimoniale della famiglia

UTET
GIURIDICA

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA. Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito www.lamiabiblioteca.com

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

© 2016 Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali.

Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Chiuso in Redazione il 27 novembre 2015

Project editor: Pietro Giordano

Redazione: Simonetta Scursatone

Editing: To Edit a. Elena Marchisio - Torino

Composizione: Intertex Software Services Pvt. Ltd.

Stampa: L.E.G.O. S.p.A., Viale dell'Industria 2,
36100 Vicenz

PIANO OPERA

VOLUME I FAMIGLIA E MATRIMONIO

PARTE I FAMIGLIA E MATRIMONIO. LA FAMIGLIA NON FONDATA SUL MATRIMONIO

I. Introduzione

- I. La famiglia e i rapporti familiari nella Costituzione, nel Codice civile e nelle altre leggi ordinarie (Giovanni Cattaneo, aggiornamento di Maria Dossetti)
- II. La parentela, e i suoi effetti (Maria Lupo)
- III. L'affinità, e i suoi effetti (Maria Lupo)

II. Il matrimonio

- I. La nozione (Giovanni Bonilini)
- II. La promessa di matrimonio (Luca Ghidoni)

III. Il matrimonio civile

- I. Introduzione (Andrea Natale)
- II. Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio (Andrea Natale)
- III. Le formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio (Andrea Natale)
- IV. L'opposizione alla celebrazione del matrimonio (Andrea Natale)
- V. La celebrazione del matrimonio (Andrea Natale)
- VI. Il matrimonio per procura (Andrea Natale)
- VII. La prova della celebrazione del matrimonio (Andrea Natale)

IV. Il matrimonio del cittadino italiano all'estero e dello straniero in Italia (Bruno Nascimbene - Elisabetta Bergamini)

V. Invalidità, irregolarità, inesistenza, simulazione del matrimonio civile

- I. Nullità, annullabilità e irregolarità del matrimonio civile (Vincenzo Barba)
- II. L'inesistenza del matrimonio civile (Vincenzo Barba)
- III. La simulazione del matrimonio civile (Vincenzo Barba)
- IV. Gli effetti del matrimonio civile invalido. Il matrimonio putativo (Andrea Genovese)

IX. Il patto di famiglia

Sezione I. Il patto di famiglia

di *Giovanni Bonilini*

| | |
|--|------|
| 1. Il patto di famiglia nella disciplina delle successioni <i>mortis causa</i> | 1777 |
| 2. La nozione | 1780 |
| 3. La gratuità dell'attribuzione | 1781 |
| 4. Testamento del disponente, e patto di famiglia | 1784 |
| 5. (segue) Le disposizioni non patrimoniali | 1785 |
| 6. (segue) Le disposizioni patrimoniali in funzione «premiale» o «sanzionatoria» | 1786 |
| 7. (segue) Le disposizioni testamentarie miranti a incidere sull'efficacia del patto di famiglia | 1788 |
| 8. (segue) Richiami ad altri istituti successori. Irrilevanza dell'indegnità a succedere sul patto di famiglia | 1789 |
| 9. I contraenti. Il disponente e l'assegnatario | 1790 |
| 10. (segue) I legittimari | 1791 |
| 11. I beni a oggetto del patto | 1795 |
| 12. Il patto di famiglia come negozio traslativo. <i>Accidentalia negotii</i> , e altre clausole negoziali | 1798 |
| 13. La liquidazione dei diritti dei legittimari | 1799 |
| 14. (segue) I diritti dei legittimari sopravvenuti alla stipulazione del patto | 1801 |
| 15. Patto di famiglia, imputazione <i>ex se</i> , riduzione e collazione | 1805 |
| 16. La successione <i>mortis causa</i> nei beni non contemplati nel patto di famiglia | 1807 |
| 17. (segue) Il patto di famiglia, che assorba l'intera ricchezza del disponente | 1809 |
| 18. La forma, e la pubblicità, del patto | 1810 |
| 19. Ulteriori profili di disciplina | 1811 |
| 20. Lo scioglimento del contratto | 1813 |

X. I trusts familiari

Sezione I. I trusts familiari

di *Francesco Di Ciommo*

| | |
|--|------|
| 1. Il trust, dalle origini di <i>common law</i> alla Convenzione de L'Aja del 1985 | 1817 |
| 1.2. L'operatività del trust in Italia | 1821 |
| 2. I trusts familiari | 1826 |

| | |
|---|-----|
| 2.1. Trust e fondo patrimoniale familiare | 182 |
| 2.2. I trusts di protezione nell'interesse di familiari deboli o di minorenni | |
| 2.3. L'uso del trust negli accordi di separazione o divorzio | |
| 2.4. Trust e fondazione di famiglia | |
| 2.5. Trust e dote | |

XI. Le convenzioni patrimoniali tra conviventi *more uxorio*

Sezione I. Le convenzioni patrimoniali tra conviventi *more uxorio*

di *Massimo Franzoni*

| | |
|---|-----|
| 1. La nuova dimensione assunta dalle convenzioni che sostituiscono il matrimonio | 184 |
| 2. La delimitazione dell'indagine alle convenzioni costituenti contratto in senso tecnico | 185 |
| 3. Obbligazioni naturali oggetto di contratti di convivenza | 185 |
| 4. Problemi di liceità della causa sotto il profilo del buon costume | 185 |
| 5. Problemi di liceità della causa sotto il profilo dell'ordine pubblico | 186 |
| 5.1. (segue) La penale per lo scioglimento della convivenza | 186 |
| 5.2. (segue) Le c.d. clausole premiali | 186 |
| 6. I contratti di convivenza e i contratti di mantenimento | 186 |
| 7. Il regime degli acquisti nella convivenza <i>more uxorio</i> | 186 |
| 8. La cessazione del rapporto e i riflessi sul contratto di convivenza | 187 |
| 9. La forma dei contratti di convivenza | 187 |
| 10. La cessazione della convivenza e i riflessi sul contratto di convivenza | 187 |
| 11. Le clausole con efficacia <i>post mortem</i> | 187 |
| 12. Il Trust | 188 |

XII. L'usufrutto legale dei genitori

Sezione I. L'usufrutto legale dei genitori

di *Giovanni Francesco Basini*

| | |
|---|------|
| 1. Le modifiche apportate dal d.lgs. 154/2013. La durata dell'usufrutto legale | 1883 |
| 2. L'usufrutto legale: da diritto soggettivo a ufficio di diritto privato | 1884 |
| 3. Gli obblighi dell'usufruttuario. In particolare, l'obbligo di destinare i frutti ai bisogni della famiglia | 1887 |
| 4. Abusi dell'usufruttuario e violazione degli obblighi | 1887 |
| 5. L'oggetto | 1889 |
| 6. I poteri dell'usufruttuario | 1890 |

L'esercizio del recesso deve essere vestito con la forma prescritta per il contratto principale (art. 768-*septies*, n. 2, cod. civ.)¹⁸¹.

Ammessa la possibilità di introdurre nel patto una condizione risolutiva¹⁸², si rivela attuale, seppur eventuale, un'ulteriore causa di cessazione degli effetti del patto di famiglia.

Si può porre l'interrogativo, infine, se, accanto alle ipotesi di scioglimento esaminate, possano venire in rilievo la revocazione per ingratitudine (art. 801 cod. civ.) e per sopravvenienza di figli (art. 803 cod. civ.). La soluzione affermativa è sostenuta dagli interpreti, i quali configurano il patto di famiglia come donazione modale¹⁸³. Esclusa codesta inquadrabilità, ne discende che il patto, ai sensi delle norme richiamate, non possa essere revocato. Quanto alla sopravvenienza di figli, peraltro, milita, in senso negativo, la specifica previsione dell'art. 768-*sexies* cod. civ., sicché i figli sopravvenuti potranno ottenere soltanto, quali legittimari, la liquidazione di quanto sia loro riservato, mediante il pagamento di una somma di danaro, maggiorata degli interessi legali¹⁸⁴.

BIBLIOGRAFIA

G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in *Riv. not.*, 2006, p. 867 ss.; G. BONILINI, *Il patto di famiglia*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, p. 633 ss.; C. CACCAVALE, *Il patto di famiglia*, in *Tratt. del contratto*, dir. da V. Roppo, VI, *Interferenze*, Milano, 2006; S. DELLE MONACHE, *Divisione e patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 767 ss.; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 218 ss.; U. LA PORTA e AA. VV., *Il patto di famiglia*, Torino, 2007; E. MINERVINI (a cura di), *Il patto di famiglia*, Milano, 2006; F. MONCALVO, *Commento agli artt. 768-bis ss. cod. civ.*, in *Cod. civ. ipertest. Aggiornamento*, a cura di G. Bonilini, M. Confortini e C. Granelli, Torino, 2006; G. OPPO, *Patto di famiglia e «diritti della famiglia»*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 439 ss.; G. SICCHIERO, *La causa del patto di famiglia*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1261 ss.; P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 471 ss.; F. VOLPE, *Patto di famiglia*, in *Cod. civ. Comm.*, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2012.

¹⁸¹ Così, A. L. BONAFINI, *op. cit.*, p. 1258.

¹⁸² V., *supra*, § 12.

¹⁸³ V., *supra*, § 2.

¹⁸⁴ V., *supra*, § 14.

Capitolo X

I TRUSTS FAMILIARI

Sezione I

I trusts familiari

di Francesco Di Ciommo

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 3, 29, 41 Cost.; artt. 14, 15, 16, 18, 29, 160, 161, 166 *bis*, 167, 320, 356, 374, 375, 699, 1322, 2645 *ter*, 2740, 2901 cod. civ.; l. 16 ottobre 1989, n. 364; l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.

SOMMARIO: 1. Il *trust*, dalle origini di *common law* alla Convenzione de L'Aja del 1985. – 1.2. L'operatività del *trust* in Italia. – 2. I *trusts* familiari. – 2.1. *Trust* e fondo patrimoniale familiare. – 2.2. I *trusts* di protezione nell'interesse di familiari deboli o di figli minorenni. – 2.3. L'uso del *trust* negli accordi di separazione o divorzio. – 2.4. *Trust* e fondazione di famiglia. – 2.5. *Trust* e dote.

1. Il *trust*, dalle origini di *common law* alla Convenzione de L'Aja del 1985

Il *trust* è un istituto di origine anglosassone fondato su **rapporti fiduciari**, che, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, per elasticità e notevole adattabilità ad esigenze e situazioni eterogenee, si è imposto nella realtà commerciale e, *lato sensu*, economica di tutto il mondo progredito¹.

L'emersione del *trust* nel panorama giuridico inglese è storicamente collocata attorno al 1250 e viene spiegata in ragione del fatto che in quel contesto, dal 1066 in avanti – e quindi dopo la conquista della Britannia da parte dei normanni capeggiati da Guglielmo il Conquistatore (futuro Re Guglielmo I), culminata nella celebre battaglia di Hastings – tramontò, almeno sul piano formale, la molteplicità di diritti sui beni che, malgrado il dogma (in verità oggi, almeno in parte,

¹ In proposito, anche per la dottrina ivi citata, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO, *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, in *Corriere giur.*, 1999, pp. 630 e 773.

superato) del *numerus clausus* dei diritti reali, è ancora caratteristica dei sistemi continentali. Per realizzare situazioni atipiche di godimento sui beni ed instaurare rapporti gestori fu utilizzato, per l'appunto, il *trust*.

L'operazione in parola fu agevolata dalla esistenza in Inghilterra di una giurisdizione – denominata *equity* ed alternativa rispetto a quella ordinaria – che si basava proprio sull'atipicità delle vicende e dei rimedi. È nell'ambito di tale giurisdizione, formalmente abolita solo dai *Judicature Acts* del 1873-1875², che il *trust* vide la luce e trovò via via sempre maggiori applicazioni concrete nel corso dei secoli successivi.

Lo sviluppo dell'ordinamento giuridico inglese dopo il 1066 fu influenzato in maniera determinante dall'organizzazione rigidamente feudale impressa dai normanni. Il sistema era sostanzialmente articolato attorno alla cosiddetta *curia regis*, formata da un nucleo di giudici-giuristi che avevano la loro sede principale nelle tre Corti centrali di Westminster, ma che venivano spesso inviati nelle province ad amministrare la giustizia in nome del re e godevano pertanto di particolare prestigio in tutto il regno. Ciò portò alla creazione di un diritto unitario, chiamato appunto *common law*, che comprendeva il complesso di consuetudini dei popoli germanici e il diritto feudale. Le consuetudini particolari del periodo anglosassone, pur non essendo mai state abrogate sul piano formale, cedettero gradualmente il passo al diritto applicato dai giudici, i quali, tra l'altro, si servirono del diritto romano per colmare le lacune del diritto nazionale. Con il passare del tempo le formalità procedurali crearono una certa insofferenza nel pubblico inglese, che prese a rivolgere petizioni direttamente al sovrano per ottenere la concessione di particolari mezzi di tutela. Le istanze venivano trattate dal cancelliere, e cioè il capo della cancelleria regia (*Court of Chancery*), chiamato a garantire che la giustizia venisse resa «secondo coscienza». Le sue decisioni, che avevano la forma di decreti, operavano *in personam* e vincolavano soltanto le parti in causa. La *Court of Chancery* venne lentamente ad affermarsi come organo giurisdizionale competente ad amministrare un corpo di norme giuridiche, indicato con il termine *equity*.

Come detto, nel 1875 i *Judicature Acts*, conseguentemente all'abolizione del sistema dei *writs* (che imponeva all'attore l'adozione di formule rigide precostituite per rivolgersi ai giudici di *common law*, e che era ormai stato superato dalla prassi), abolirono la differenza tra giudici di *common law* e giudici di *equity*, e decretarono la chiusura dei tribunali di *equity* riunendo le competenze giudiziarie

² Cfr., *ex ceteris*, U. MATTEI, *Il modello di Common Law*, Torino, 2004, *passim*; A. GAMBARO-R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato a cura di R. Sacco*, Torino, 1996, II ed., 2008, *passim*; V. VARANO-V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Torino, V ed. 2014, capitolo I.

dei due sistemi nei tribunali di *common law*, che dunque divennero da allora competenti nell'applicazione sia delle norme derivanti dalla tradizione sia di *common law* che di *equity*.

La struttura di un'operazione di *trust* è fondamentalmente, ma non necessariamente, trilaterale: un soggetto (*settlor*) conferisce, attraverso un suo atto di volontà unilaterale, il *legal title* (e cioè la proprietà formale) su certi beni ad un soggetto di cui ha fiducia (*trustee*), il quale si impegna a gestirli per un determinato periodo – individuato da termini o condizioni –, seguendo le istruzioni del *settlor*, in favore di terzi beneficiari che diventano, perciò, titolari di un *equitable interest*, ovvero in alternativa, al fine di realizzare un certo scopo prefissato dallo stesso *settlor* (ed in quest'ultimo caso, ovviamente, l'operazione finisce per essere bilaterale)³. Nella tradizione inglese il *legal title* è tutelato dalla *common law*, l'*equitable interest* dall'*equity*.

La definizione tradizionale inglese di *trust* pone, secondo parte della dottrina, in evidenza quella che sarebbe la chiave di volta per la comprensione dell'istituto, e cioè la “*dual ownership*”. Con tale espressione ci si riferisce al presunto sdoppiamento di proprietà, realizzato in un'operazione di *trust* e collegato alla bipartizione tra *law* ed *equity*, che contraddistingue il sistema giuridico inglese. Tuttavia, accettando una visione dell'istituto incentrata sul concetto della doppia proprietà, il *trust* risulterebbe probabilmente improponibile in ambienti di *civil law*, dove la proprietà è considerata ontologicamente caratterizzata dai requisiti della pienezza e della esclusività⁴. Di contro, va sottolineato che, come la dottrina più recente osserva, ci sono fondate – e in questa sede non riassumibili⁵ – ragioni per credere che in una vicenda tipica di *trust* non esista alcuno sdoppiamento della proprietà, bensì una separazione tra la proprietà detenuta dal *trustee* (*legal title*) a fini gestori e il diritto di credito che i beneficiari vantano nei confronti di tale gestione (*equitable interest*). In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel 1994⁶.

Nel corso dei secoli il *trust*, negli ordinamenti di *common law*, ha avuto uno sviluppo via via crescente fino ad essere impiegato a tutela degli interessi più

³ Le ricadute processuali nel nostro ordinamento giuridico derivanti da una tale ricostruzione dell'istituto sono analizzate, da ultimo, da F. CORSINI, *Il trustee nel processo di cognizione*, Torino, 2012, al quale si rinvia anche per la dottrina ivi citata.

⁴ Per tutti, v. C.M. BIANCA, *La proprietà*, Milano, 1999, in particolare pp. 153, 156 e 202.

⁵ Per ampie considerazioni in proposito sia consentito rinviare, anche per la dottrina ivi citata, a F. DI CIOMMO, *Il trust e la sua modificabilità: riflessioni sulla “proprietà” del trustee*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2001, p. 394; nonché ID., *Brevi note in tema di azione revocatoria, trust e negozio fiduciario*, in *Foro it.*, 1999, I, c. 1470.

⁶ La sentenza 17 maggio 1994, Causa C-294/92, G.L. Webb vs. L.D. Webb, è pubblicata in *Racc. giur. comunit.*, 1994, I, p. 1717.

disparati: dalla gestione di interessi, vicende e patrimoni familiari, alle intestazioni di immobili, dalle partecipazioni azionarie, alle garanzie di adempimento delle pattuizioni tra "co-ventures" nei contratti di "joint-venture", e via dicendo.

Ad esempio, un proprietario che, in previsione della sua morte, voglia **proteggere il suo patrimonio dalla dissolutezza** dei suoi eredi diretti può costituire un *trust* con il quale dispone che il *trustee* gestisca il *trust fund* e durante la gestione operi trasferimenti periodici a favore degli eredi, in attesa di trasferire la piena proprietà di quanto rimanga nel *trust fund*, sempre in ipotesi, ai suoi discendenti di secondo grado, quando questi ultimi avranno compiuto una certa età. Allo stesso modo, un cittadino che debba costituire in **deposito beni fungibili** (*ex ceteris*, denaro) – c.d. deposito irregolare – in capo, ad esempio, ad un professionista perché adempia ad obblighi fiscali in qualità di sostituto d'imposta, se teme che quest'ultimo possa essere aggredito dai suoi creditori personali prima di adempiere a detto obbligo, può costituire in *trust* i beni trasferiti e nominare *trustee* il professionista prescelto. E ancora, un istituto di credito che voglia controllare direttamente il patrimonio concesso per **finanziare un investimento**, e voglia rendere tale somma impermeabile alle aggressioni dei creditori personali del finanziato, può costituire un *trust* destinato alla realizzazione dell'opera in progetto e porre come *trustee* lo stesso finanziato. In tal caso, il *trust fund* sarà aggredibile solo per crediti che hanno causa in vicende inerenti alla predetta opera. Così facendo, in tutti e tre gli esempi prospettati, il *settlor* blinderà il patrimonio fino ad una certa data; lo renderà, cioè, insensibile alle pretese dei creditori personali, tanto del *trustee*, quanto dei beneficiari.

Quelle accennate sono soltanto alcune delle possibili applicazioni dell'istituto in esame, il quale ha dalla sua la capacità di piegarsi alle più diverse esigenze del disponente e di realizzare una vasta gamma di risultati, come pochi o, forse, nessun'altro strumento attualmente in mano al giurista può fare.

La sua particolare duttilità ha reso il *trust*, come cennato, fortemente appetibile per gli operatori di molti Paesi e ancora di più sullo scenario internazionale, e cioè laddove, per gli interessati, è particolarmente importanti parlare un linguaggio comune ed utilizzare istituti flessibili, che ben si adattano alle diverse esigenze. In particolare negli ultimi cinquant'anni è dunque accaduto sempre più spesso che il *trust* attirasse l'attenzione di operatori anche di Paesi che tradizionalmente non hanno conosciuto il *trust*. La vicenda è stata favorita dal fatto che la globalizzazione dei mercati ha permesso, e pretende, ampia circolabilità degli istituti che meglio si prestano alle esigenze moderne, riassumibili in termini di immediatezza e certezza.

Malgrado, infatti, quello in esame sia un istituto tipicamente operativo nel mondo giuridico angloamericano, tanto da risultarne un cardine, è sempre meno improbabile che persone vissute per lungo tempo in paesi di *common law* pongano

in essere un *trust* – specialmente per testamento, nella cui stesura risulta poco frequente l'assistenza preventiva di esperti giuristi – in Paesi che non conoscono l'istituto. Allo stesso modo, oggi spesso accade che un cittadino di un ordinamento che riconosce il *trust* ne costituisca uno i cui effetti vadano oltre i confini nazionali e si facciano sentire lì dove il *trust* non è ancora stato oggetto di sistematici interventi legislativi (come in Italia).

È, dunque, sia per soddisfare la diffusa esigenza di **istituti moderni e dinamici**, sia per dare corretta efficacia ai *trusts* con i quali l'ordinamento può venire a contatto, che molti Paesi tradizionalmente *no-trust* si sono, negli ultimi decenni, interrogati sull'istituto in esame e hanno elaborato, nel 1985, – insieme ai paesi angloamericani che ben lo conoscono – la **Convenzione de L'Aja** «relativa alla legge applicabili ai *trust* ed al loro riconoscimento», approvata il 1° luglio di quell'anno ed entrata in vigore, anche in Italia, 1° gennaio 1992, in forza della **legge di ratifica del nostro legislatore n. 364/1989**.

Da quel momento anche in Italia si è aperto un **accesso dibattito** che, in generale, ha riguardato la portata della Convenzione e che, in particolare, tra l'altro, si è concentrato sulla possibilità – sostenuta da alcuni e negata da altri – di costituire *trusts* che realizzino i loro effetti principali in ordinamenti privi di una normativa interna che riguardi l'istituto in esame, tra cui il nostro. I fautori di tale possibilità sostengono che la Convenzione non distingua i *trusts* con elementi di internazionalità da quelli esclusivamente interni, e cioè con elementi tutti afferenti allo stesso ordinamento giuridico nazionale. Gli altri, al contrario, ritengono che la normativa pattizia, in quanto strumento di diritto internazionale, legittimi esclusivamente l'operatività di *trusts* che conservino qualche elemento di internazionalità.

Propendere per l'una o l'altra soluzione significa, in concreto, ammettere, ovvero negare, che il cittadino italiano possa utilizzare il negozio di *trust* anche in situazioni che non presentano elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento. E di conseguenza permettere, ovvero ostacolare, la larga utilizzazione dell'istituto in Italia.

1.2. L'operatività del trust in Italia

Dopo che, nel corso del Novecento, sia la dottrina che la giurisprudenza avevano sostenuto la sostanziale incompatibilità del *trust* con le tradizionali categorie civilistiche e con i principi ritenuti fondanti del nostro sistema giuridico (i riferimenti più importanti, in questa prospettiva, facevano perno sul dogma del c.d. *numerus clausus dei diritti reali* e sul principio di **unitarietà del patrimonio** di cui all'art. 2740 cod. civ.), con la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, realizzata in Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, e più ancora

dopo l'entrata in vigore della convenzione si è aperto un apio dibattito sulla operatività dell'istituto nel nostro Paese⁷.

All'esito del quale è ormai opinione diffusa tanto in giurisprudenza quanto in dottrina⁸ – malgrado non manchi qualche autorevole voce contraria⁹ – che il *trust*, anche nella sua versione esclusivamente nazionale (c.d. *trust* interno), sia idoneo ad operare nel nostro ordinamento in virtù della Convenzione stessa, salvo che gli scopi pratici concretamente con esso perseguiti, e dunque (secondo il più recente convincimento della Cassazione¹⁰) la sua causa in concreto, non si prestino a valutazioni di illiceità da parte dei giudici di volta in volta coinvolti nella sua valutazione.

In realtà, anche qualora si voglia ritenere – in accordo con la tesi internazionale-privatistica rimasta oramai largamente minoritaria – che la Convenzione de L'Aja riguardi solo i *trust* internazionali, si deve ammettere l'operatività di *trust* costituiti in Italia, e/o destinati ad operare nel nostro ordinamento, in virtù di quanto previsto dall'**art. 1322 cod. civ.**, nonché dall'**art. 41 Cost.** in materia di autonomia privata, e ciò a prescindere dai persistenti dubbi circa la possibilità di

⁷ Tra i moltissimi scritti in proposito, per una efficace sintesi v. M. LUPOLI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, in part. pp. 23 ss. e 333 ss. Ma v. anche S. MAZZAMUTO, *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, p. 804 ss.; nonché, per una diversa prospettiva, L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010; e Id., *Il trust d.c. interno: una questione ancora aperta*, in *Notariato*, 2011, p. 280 ss. Cfr. anche S. BARTOLI, *Il Trust*, Milano, 2001, p. 440 ss.; F. DI CIOMMO, *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, in *Corriere giur.*, 1999, p. 630 ss. e 773 ss.; P. PICCOLI, *I trusts e le figure affini in diritto civile. Analogie e differenze*, in *Vita notarile*, 1998, p. 785 ss.

⁸ Tra le molte pronunce che hanno riconosciuto piena operatività al *trust* in Italia, anche laddove si tratti di *trust* tipicamente tricolore, si segnalano: Cass. 13 giugno 2008, n. 14838, in *Trust e attività fiduciarie*, 2008, p. 522; Cass. 30 marzo 2011, n. 13276, *ivi*, 2011, p. 408; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28363, *ivi*, 2013, p. 280; Cass., S.U., 15 marzo 2012, n. 4132 (in tema di giurisdizione del giudice italiano), *ivi*, 2013, p. 522; Cass. pen. 28 giugno 2012, *ibidem*, p. 45; Cass. 19 novembre 2012, n. 20254, *ibidem*, p. 279; Cass. pen. 5 giugno 2013, *ibidem*, p. 621; Cass. 16 settembre 2013, n. 37848, *ivi*, 2014, p. 174; Cass. 8 ottobre 2013, n. 41670, *ibidem*, 2014, p. 60; e Cass. 9 maggio 2014 n. 1010, in *Corriere giur.*, 2015, p. 192, con nota di U. La Porta; Cass. 23 giugno 2015, n. 13004, disponibile all'indirizzo Internet "www.il-trust-in-itali.it".

⁹ Cfr. F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 165; nonché Id., *In Italia tutto è permesso anche quello che è vietato (lettera a aperta a Maurizio Lupoli sul trust e su altre bagattelle)*, in *Riv. notariato*, 2001, p. 1247.

¹⁰ Così testualmente si esprime la già citata sentenza di Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, a tenore della quale, inoltre, «potrebbe dirsi lo strumento vietato, qualora si esiga che esso, per essere riconosciuto nel nostro ordinamento, assicuri un *quid plus* rispetto a quelli già a disposizione dell'autonomia privata nel diritto interno. Non sembra però che l'ordinamento imponga questo limite, alla luce del sistema rinnovato dalle riforme attuate negli ultimi anni, che ammettono la gestione concordata delle stesse crisi d'impresa».

rendere pienamente opponibili gli effetti di un *trust* ai terzi mediante trascrizione nei registri immobiliari¹¹.

Giova, a questo punto, sinteticamente precisare che sono considerati *trust* interni i *trust* i cui elementi costitutivi rimandano tutti (cittadinanza e residenza del disponente e dei beneficiari, luogo dove si trovano i beni in *trust* e luogo dove lo scopo del *trust* deve essere attuato) al territorio di un unico stato nazionale. Nel caso di istituto tutto afferente al nostro Paese si parla anche di *trust* tricolore, nel qual caso ovviamente anche la legge nazionale applicabile al *trust* non sarà quella del nostro Paese in quanto l'Italia, pur avendo ratificato la Convenzione de L'Aja, non ha mai adottato una propria legge interna sul *trust* sicché i *trust* italiani sono destinati ad essere disciplinati dai principi fondamentali e inderogabili del nostro ordinamento, dalla Convenzione stessa e dalla legge nazionale sul *trust* che si applicherà in quanto scelta dal disponente o, in mancanza, in applicazione dei criteri di collegamento contenuti nella Convenzione. In proposito si rinvia al contenuto degli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione de L'Aja.

Nel dibattito sull'operatività del *trust* in Italia un ruolo non secondario va riconosciuto oggi all'introduzione dell'**art. 2645 ter** nel codice civile italiano, ad opera della legge n. 51 del 2006¹².

Tale circostanza, infatti, secondo molti autori, andrebbe inquadrata nell'ambito di quel processo di progressiva apertura che non solo il nostro ordinamento, ma tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi evoluti, da alcuni decenni, stanno compiendo nei confronti dell'istituto del *trust* ovvero, più in generale, di istituti capaci di determinare situazioni di destinazione patrimoniale, con conseguente separazione, in capo a soggetti privati¹³. In altre parole, l'**art. 2645 ter** costituirebbe, in ordine di tempo, solo l'ultimo tassello con cui il legislatore italiano, dopo aver introdotto varie ipotesi di destinazione e separazione patrimoniale in

¹¹ Per una risalente, ma ancora attuale, ricostruzione delle ragioni per cui deve riconoscersi piena operatività al c.d. *trust* interno in Italia, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO, *Il trust interno nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Temi romana*, 1999, I, p. 779; Id., *Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, p. 181 ss.; e Id., *Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo*, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1296, c. 1298 ss.. Più di recente, v., tra gli altri, anche per la bibliografia *ivi* indicata, L. GATT, *Il trust d.c. interno: una questione ancora aperta*, cit.; F. DI CIOMMO, *Il trust e l'art. 2645 ter cod. civ.: profili di diritto italiano*, in G. DORIA (a cura di), *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, Torino, 2010, p. 209, ss.; nonché A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 118 ss. e L. SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2004.

¹² La novella al codice civile, che ha portato all'introduzione dell'**art. 2645 ter**, è stata realizzata dal d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51. In proposito, si rinvia sin d'ora alla dottrina indicata *infra*, e in particolare alle note 13, 15, 16 e 18.

¹³ Cfr., *ex multis*, per la varietà degli interventi sul tema, G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

settori specifici, quali il diritto finanziario e il diritto societario, ha inteso puntellare il diritto civile italiano al fine di renderlo idoneo a consentire ai consociati il perseguimento di finalità fino a poco tempo fa considerate contrarie al principio di ordine pubblico di cui all'art. 2740 cod. civ., ai sensi del quale: «*Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge*».

A titolo esemplificativo, alcune ipotesi di separazione patrimoniale introdotte nel nostro ordinamento nel settore del diritto finanziario sono contenute nella legge n. 1/1991, nonché nei d.lgs. 415 e 416/1995, e nella legge n. 130/1999¹⁴, rispettivamente in materia di società di intermediazione mobiliare, di fondi di investimento e di cartolarizzazione dei crediti. Rispetto al diritto societario, il riferimento più immediato è ovviamente all'istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare disciplinati dagli artt. 2447 bis-2447 decies, norme introdotte nel codice dalla riforma del diritto societario sostanziale di cui al d.lgs. n. 6/2003.

La questione relativa al rapporto tra art. 2645 ter e operatività del trust nel nostro ordinamento non ha soltanto un valore storico-culturale bensì, evidentemente, importanti ricadute ermeneutiche, ed è dunque capace di influenzare l'applicazione e gli effetti dell'art. 2645 ter e finanche di incidere sull'operatività del trust in Italia qualora si ritenga, per l'appunto, che la norma in parola costituisca un riconoscimento legislativo dell'operatività del controverso istituto all'interno dei confini nazionali e, in definitiva, ne consenta la trascrizione nei registri immobiliari ai fini della piena opponibilità nei confronti dei terzi¹⁵.

In ogni caso, va qui evidenziato che la Convenzione de L'Aja sul trust del 1985, se pure definisce l'istituto in termini ampi, attribuisce al c.d. trust convenzionale una caratteristica fondamentale del modello anglosassone, così legando indissolubilmente i due modelli proprio sotto il profilo operativo più rilevante. Tale caratteristica consiste nella necessaria esplicitazione dell'effetto segregativo dei beni in trust.

In altre parole, caratteristica precipua del trust tradizionale inglese, come di quello convenzionale, è che i beni trasferiti nel trust found, e perciò destinati a beneficiare uno o più soggetti o alla realizzazione di uno scopo, appartengono al

¹⁴ In proposito, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO, *I soggetti che svolgono operazioni di cartolarizzazione e la separazione patrimoniale*, II cap., in AA. VV., *La Cartolarizzazione dei crediti in Italia. Commentario alla l. 130/1999*, Milano, 1999).

¹⁵ Cfr. per tutti M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust, in Trusts e attività fiduciarie*, 2006, p. 169; GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 165; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obbligazioni e contratti*, 2006, X, p. 775; e A. PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645-ter: il trust e l'araba fenice*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 1314;

trustee, e vengono a questo intestati, ma non risentono delle sue vicende obbligatorie generali e quindi non formano parte del suo patrimonio personale posto a garanzia dei suoi debitori, mentre ovviamente possono essere aggrediti dai creditori il cui credito trae causa da fatti riguardanti direttamente il trust found.

L'operatore italiano – interessato alla costituzione di un trust per, ad esempio, realizzare un'ipotesi di destinazione patrimoniale con effetti segregativi anche nel nostro Paese – deve, dunque, costruire il trust di modo che sia conforme alla Convenzione, salvo poi individuare necessariamente, in mancanza di una legge nazionale italiana che disciplini puntualmente il trust, tra le leggi nazionali in materia di trust quella che, a suo avviso, risulta più adatta alla realizzazione dei suoi scopi, avendo cura di verificare la compatibilità di questa legge con i principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano.

In questa prospettiva, come è ovvio, la legge nazionale prescelta parteciperà della conformazione dell'operazione e sarà proprio in questo contesto che si apprezzeranno meglio le infinite potenzialità segregative del trust convenzionale insieme alla sua grande versatilità; caratteristiche che, qualora fossero definitivamente superate le perplessità manifestate da autorevole (ma, sul punto, sempre più isolata) dottrina circa la sua operatività in Italia¹⁶, lo renderebbero istituto adatto più di ogni altro a realizzare operazioni di destinazione patrimoniale anche fuori dagli stretti schemi normativi recentemente disegnati dal nostro legislatore, tanto da farne, anche nel nostro sistema giuridico, il più versatile strumento di destinazione e separazione patrimoniale¹⁷.

Risultato quest'ultimo che, tuttavia, non può prescindere dalla sicura opponibilità ai terzi del vincolo costituito sui beni in trust; ma su tale complessa problematica, in particolare relativamente alle vicende relative ai beni immobili, è lecito nutrire ancora qualche dubbio, che in questa sede non è dato esplorare¹⁸.

¹⁶ Gustoso, e per molti versi ancora attuale, il dibattito sul punto sviluppatosi, oramai più di un decennio fa, partendo dal problema della trascrivibilità del trust, tra F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente», su «trust» e trascrizione)*, in *Riv. notariato*, 2001, p. 11, al quale replicava M. LUPOI, *Lettera ad un notaio conoscitore dei trust*, ibidem, p. 1159, che riceveva la controreplica dello stesso GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera a aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*, ibidem, p. 1247, a cui seguiva l'intervento di A. GAMBARO, *Noterella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 257, alla quale controreplicava ancora GAZZONI, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. notariato* 2002, p. 1107.

¹⁷ In generale, sugli strumenti funzionali a realizzare ipotesi di destinazione patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano, nonché sul regime giuridico circolatorio dei beni oggetto di tale destinazione, cfr., *ex multis*, M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, nonché R. QUADRI, *La circolazione dei beni del patrimonio separato*, in *Nuova giur. comm.*, 2005, II, p. 7.

¹⁸ Cfr. sul punto gli scritti già citati nelle note 13, 15 e 16, e, in aggiunta, DI CIOMMO, *Il trust e l'art. 2645 ter cod. civ. profili di diritto italiano*, cit., con particolare riguardo agli ultimi due paragrafi,

2. I trusts familiari

Nella tradizione di *common law* il *trust* conosce molteplici utilizzazioni nell'ambito familiare.

Ancora attualmente l'istituto in esame costituisce nei paesi anglosassoni il principale strumento di organizzazione e protezione del patrimonio familiare, **sia nel periodo in cui i rapporti familiari si svolgono fisiologicamente** – e, dunque, l'esigenza può essere per lo più quella di tutelare i beni familiari rispetto a rischi di aggressione da parte di terzi creditori, ovvero di assicurare ai soggetti più deboli (minori, inabilitati e interdetti, anziani, ecc.) sostentamento economico a prescindere dalla sopravvivenza e dalla salute dei familiari c.d. “forti” – **sia in ipotesi di crisi coniugali che esitino in una separazione o addirittura un divorzio.**

Restano fuori dalla qualifica di familiari, almeno nell'ambito della presente riflessione, i *trust* che operano prettamente in ambito successorio, quali quelli che si costituiscono mediante testamento, e che non a caso sono definiti, per l'appunto, ***trust* testamentari** o, in una accezione più ampia, ***trust* successori**¹⁹, così come i *trust* finalizzati a realizzare la successione nel controllo di attività imprenditoriali, anche *inter vivos*, tra familiari per lo più discendenti, giacché tali ipotesi esorbitano dal diritto di famiglia inteso in senso proprio (né possono essere trattate con esclusivo riferimento all'istituto del “**patto di famiglia**”, di cui agli articoli dal 768-*bis* al 768-*octies* del codice civile) in quanto coinvolgono complesse questioni di diritto commerciale alle quali, per ragioni di sintesi, qui non è dato nemmeno far cenno.

Viceversa, sono comprese nel discorso che qui si sta svolgendo le utilizzazioni del *trust* finalizzate a perseguire interessi estranei alla famiglia intesa in senso classico, ma ad esempio orientate a garantire l'adempimento o la garanzia dei doveri di solidarietà all'interno di **coppie di fatto**, anche **omosessuali**, ovvero a determinare condizioni di protezione per **figli non riconosciuti**. Senza dubbio, infatti, *trust* che abbiano tali finalità sono non soltanto oramai contemplati nella prassi sociale ma – in assenza di criticità derivanti da altri profili dell'atto o dell'operazione complessiva – anche validi ed efficaci sul piano giuridico.

nonché, *ex multis*, AA.VV., *La trascrizione degli atti negoziali di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto tra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1297; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 321; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione dei beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2007, 1069; e M. ATELLI, *Art. 2645-ter c.c.: ma è vero trust?*, in *Obblig. contr.*, 2006, p. 463.

¹⁹ In proposito sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, in V. BARBA-G. BONILINI (a cura di), *Le disposizioni testamentarie*, Milano, 2012, p. 212.

Proseguendo il discorso sui *trust* familiari, va ora chiarito che nell'esperienza di *common law* essi rientrano senz'altro fra quelli che possono non avere beneficiari individuati dal disponente in quanto quest'ultimo si limita ad assegnare al *trustee* uno scopo da perseguire attraverso la gestione del *trust*. Sono, normalmente, ***trust* gratuiti**, e secondo una certa impostazione “**liberali**”²⁰, ma possono anche avere **funzione solutoria** quando vengono utilizzati per agevolare l'adempimento di obblighi di legge, come ad esempio accade nei rapporti tra il coniuge obbligato a versare gli alimenti o il mantenimento e il coniuge creditore o la prole.

La **Convenzione de L'Aja** si pone espressamente il problema dell'utilizzazione del *trust* in ambito familiare o degli effetti che, comunque utilizzato, il *trust* potrebbe avere sui rapporti familiari e risolve la questione all'**art. 11, comma 2°, lett. c)**, laddove stabilisce che, qualora la legge applicabile al singolo *trust* lo richieda, il riconoscimento del giudice nazionale implicherà, tra l'altro, che «i beni del *trust* non facciano parte del regime patrimoniale o della successione dei beni del *trustee*», ed all'**art. 15, comma 1**, in cui espressamente si prevede che «la Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione di volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; [e] b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio»²¹. Senza dimenticare che l'**art. 18** (sempre della Convenzione) prevede che le disposizioni convenzionali possono non essere osservato qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico, nella consapevolezza che nel diritto di famiglia si ritiene normalmente operino diversi principi di ordine pubblico.

Anche in Italia negli ultimi lustri si sono registrate significative utilizzazioni del *trust* in ambito familiare, come testimoniano le ricadute giurisprudenziali delle relative vicende. In questa sede, per ragione di sintesi, solo le più rilevanti di tali ipotesi potranno essere considerate.

In un caso recente, di cui molto si è discusso per l'importanza che il relativo arresto giurisprudenziale ha rappresentato in materia di elusione fiscale e abuso del diritto, la **Corte di Cassazione con l'ordinanza 19 novembre 2012 n. 20254** ha stabilito che il *trust* costituito per ragioni familiari non rappresenta di per sé un'elusione fiscale, né un indice di abuso del diritto realizzato attraverso l'uso di un istituto giuridico al fine di eludere l'applicazione di norme di legge di carattere

²⁰ Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, II ed., Milano, 2001, in particolare pp. 622-623.

²¹ Per ampie riflessioni sul tema, v. G. OBERTO, *Trust e autonomia negoziale nella famiglia*, in *Dir. fam.*, 2004, *parte prima* p. 201 e *parte seconda* p. 310.

fiscale²². Esso, dunque, è contestabile dal fisco solo nel caso in cui l'unico scopo della sua creazione sia l'indebito risparmio d'imposta.

Nel caso di specie Corte ha accolto il ricorso di una contribuente alla quale era stata contestata dall'amministrazione finanziaria un'elusione fiscale per aver costituito un *trust* su un immobile di famiglia. La tesi dell'amministrazione era stata accolta sia dalla Commissione provinciale che dalla Commissione regionale. In particolare, quest'ultima, pur non sollevando eccezioni in merito all'effettività delle operazioni, qualificava l'operazione elusiva ed espressione di abuso del diritto. La Cassazione ribaltando il verdetto della commissione di secondo grado, ha stabilito che l'abuso del diritto si verifica in presenza dei seguenti elementi: 1) il contribuente ha conseguito una vantaggiosa ricaduta fiscale del suo operato; 2) tale vantaggio rappresenta la ragione determinante dell'operazione; cioè che non ricorrano ragioni e giustificazioni economiche sociali di altra natura o almeno che siano di rilievo inferiore. Nel caso di specie, prosegue la Corte, tali elementi non sono ravvisabili in quanto il soggetto disponente ha prodotto una serie di ragioni economiche e familiari che giustificano ampiamente la costituzione del *trust* e l'intestazione a questo di immobili di proprietà della contribuente destinataria dell'accertamento.

La generica e aprioristica qualificazione del *trust*, che abbia una causa riconducibile ai bisogni della famiglia, come **donazione** è stata criticata da una parte della dottrina italiana²³.

Il punto è comprendere se, e in che misura, le norme in materia di donazione (ivi comprese quelle in tema di forma, ovvero quelle in tema di revocabilità, riduzione e collazione) si applichino al *trust* costituito, ad esempio, in sede di divorzio o nell'interesse dei figli minori in costanza di matrimonio.

In tali ambiti, infatti, è evidente che il *trust* è costituito dal disponente (o dai disponenti) ad esclusivo vantaggio dei beneficiari, senza che sia neanche astrattamente ipotizzabile a carico di questi o di terzi una controprestazione a vantaggio del disponente; tuttavia la dottrina in questione osserva che **in molti casi i trust familiari sono posti in essere per assolvere veri e propri obblighi giuridici di assistenza, protezione e/o mantenimento, e dunque non integrerebbero i presupposti perché si possa correttamente parlare di donazione.**

Secondo il filone dottrinale in questione ciò accade, quanto meno, tutte le volte che il *trust* viene utilizzato da un soggetto capace il quale dispone a favore

di un soggetto incapace, o comunque disabile, suo familiare, nonché quando il *trust* viene utilizzato per adempiere le obbligazioni del coniuge tenuto a prestare gli alimenti o il mantenimento all'altro coniuge e/o ai figli. E ciò in quanto, riguardo alla prima ipotesi, un'interpretazione evolutiva degli artt. 433 e 443 cod. civ., fondata sugli artt. 2 e 30 Cost., consentirebbe di concludere nel senso che tali negozi non implicano (appunto per il loro fine *lato sensu* solutorio) una liberalità, e per tanto non soggiacciono, tra l'altro, all'azione di eventuali legittimari del disponente.

Ma c'è anche chi sostiene tesi più radicali secondo le quali il *trust* familiare non potrebbe mai essere qualificato come liberale, e cioè a causa donativa, bensì solo gratuito²⁴. E che, dunque, ritiene che, ad esempio, la consolidata giurisprudenza in materia di revocabilità *ex art.* 2901 cod. civ. degli atti devolutivi di beni in fondi patrimoniali familiari, considerati all'uopo come atti a titolo gratuito, non sia applicabile agli atti devolutivi di beni in *trust*²⁵.

2.1. Trust e fondo patrimoniale familiare

L'effetto segregativo – che, come sopra cennato, costituisce caratteristica e qualificante del *trust* – nel nostro ordinamento nazionale si realizza nell'ambito di alcune peculiari vicende disciplinate da norme che risultano speciali rispetto a quanto previsto dall'art. 2740 cod. civ., ai sensi del quale, come noto, il debitore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro dei suoi debiti.

Uno degli istituti che meglio si presta ad una riflessione svolta in questi termini è il fondo patrimoniale familiare²⁶, e cioè quel particolare regime patrimoniale della famiglia, disciplinato dagli artt. 167 - 171 cod. civ. e spesso – non a caso – indicato come principale referente civilistico del *trust*.

Le analogie tra i due istituti sono evidenti. Ed infatti, come in *common law* è proprio tramite il *trust* che i coniugi, o più in generale tutti i soggetti interessati a vincolare un patrimonio nell'interesse di una data famiglia, perseguono lo scopo di difendere detto patrimonio dall'aggressione dei terzi, così nel nostro ordinamento,

²⁴ A. DI SAPIO, *Trust e amministrazione di sostegno (atto primo) – II parte*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2009, p. 492.

²⁵ G. TUCCI, *Concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2003, pp. 35-36.

²⁶ In tema, *ex multis*, T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990; F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi*, I, 1, Padova, 1977, p. 345 ss; Id, voce *Fondo patrimoniale*, in *EG*, § 2,5; DEL VECCHIO, *Contributo all'analisi del fondo patrimoniale costituito dal terzo*, in *Riv. notariato*, 1980, III, p. 316; G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *ED*, XXXII, Milano, 1982, pp. 293-309; C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, II, Milano, 1987; CIAN-CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *NN.D.I., App.*, III, Torino, 1982, pp. 830 ss.; G. SANFILIPPO, *Osservazioni sulla costituzione del fondo patrimoniale*, in *Giur. it.*, 1987, I, 2, cc. 405-406.

²² L'ordinanza è pubblicata, tra l'altro, in *Trust e attività fiduciarie*, 2013, p. 279.

²³ L'argomento è trattato in particolare da LUPOT, *Trusts*, cit., pp. 592-593. Per una sua ricostruzione sintetica ma efficace, anche per la dottrina ivi citata, cfr. anche S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nell'ambito di famiglia e delle persone*, Milano, 2011, pp. 772-781. Cfr. altresì V. MARIANI, *Il trust familiare: l'ontologica differenza con altri istituti*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, p. 282.

soprattutto negli ultimi lustri, il fondo patrimoniale familiare è sempre più utilizzato nella prassi per rendere i beni familiari in esso conferiti inattuabili (e perciò segregati), a determinate condizioni, dai creditori personali dei coniugi così come da quelli dei figli, e ciò attraverso la costituzione della famiglia, in tutti i suoi componenti, come beneficiaria del fondo stesso, e l'imposizione in capo ai genitori di oneri gestori analoghi a quelli che avrebbero se fossero nominati *trustees*²⁷.

In realtà, in dottrina è stato correttamente evidenziato che l'istituto del fondo patrimoniale si presenta più debole sul piano della segregazione rispetto al *trust* per le seguenti ragioni: *i*) la discrezionalità consentita ai coniugi nelle decisioni riguardanti l'amministrazione e la disposizione dei beni costituenti il fondo; *ii*) l'inesistenza di una norma che prevede un obbligo di reimpiego; la mancanza di un meccanismo surrogatorio; l'inesistenza di un rimedio certo applicabile nella ipotesi di cattiva amministrazione; le esecutibilità, a certe condizioni, dei beni e dei frutti²⁸.

I diritti dei beneficiari del fondo, in particolare, corrispondono a quelli dei beneficiari dei *trusts* discrezionali, in quanto – sebbene sia stato sostenuto che i figli, rispetto al patrimonio costituito in fondo patrimoniale familiare, non sono titolari nemmeno di una aspettativa e non possono agire in giudizio per rivendicare alcunché –, in realtà essi hanno un interesse giuridicamente protetto a che i beni del fondo siano effettivamente destinati ai bisogni della famiglia. Essi, infatti, possono, tra l'altro, agire contro i genitori per ottenerne la rimozione dall'amministrazione del fondo o ricevere una quota dei beni del fondo allo scioglimento del medesimo.

Le affinità, tra l'istituto del fondo patrimoniale e familiare come disciplinato nel nostro codice civile e il *trust* tradizionalmente utilizzato in *common law* per gestire e proteggere il patrimonio della famiglia, si manifestano palesemente se, riassumendo le caratteristiche dei due istituti, si considera che, **sia in caso di *trust* che di fondo patrimoniale**: 1) è possibile distinguere il negozio istitutivo da quello di trasferimento; 2) l'atto è tendenzialmente unilaterale, in quanto non è necessaria alcuna accettazione²⁹; 3) gli incrementi del fondo patrimoniale familiare, così come quelli del patrimonio in *trust*, sono automaticamente segregati; 4) rispetto al negozio istitutivo è indifferente la distinzione tra gratuità, liberalità ed onerosità; 5) oggetto del fondo patrimoniale familiare, come del *trust*, non

sono beni, ma diritti e, dunque, anche diritti reali; 6) la segregazione è l'effetto voluto e realizzato.

Inoltre, come nel *trust* anglosassone, il disponente (*settlor*) può unilateralmente nominarsi amministratore (*trustee*) del fondo, così è quando i coniugi costituiscono su beni di loro proprietà un fondo patrimoniale nell'interesse della loro famiglia.

Dunque, **chi voglia costituire un patrimonio segregato** (e perciò inattuabile da parte dei creditori personali del disponente, degli amministratori e dei beneficiari) **destinato a realizzare finalità familiari, può scegliere attualmente in Italia di costituire un *trust* o un fondo patrimoniale** tradizionalmente disciplinato dal codice civile³⁰.

Con il vantaggio, qualora si scelga il *trust*, di poter gestire la durata della segregazione senza subire le strette limitazioni codicistiche, di godere di assoluta libertà nella scelta dei beni da devolvere in *trust* (laddove invece l'art. 167 dispone che possono essere costituiti in un fondo patrimoniale solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito), di poter prevedere che eventuali incrementi del patrimonio segregato, se eccedenti rispetto ai bisogni della famiglia, possano essere distribuiti ai familiari durante la vita del *trust*, di poter opporre la segregazione indistintamente a tutti i creditori (e dunque non solo ai creditori personali) dei coniugi/*trustees*, ed inoltre di poter imporre, ad esempio nell'interesse dei figli, ai coniugi/*trustees* di assumere le decisioni più importanti solo previo avallo, o comunque sotto lo stretto controllo del *protector*, e cioè di un soggetto terzo che goda della fiducia del disponente e che abbia le competenze per svolgere al meglio tale ruolo.

Chiaramente, sia in ipotesi di costituzione di fondo patrimoniale familiare che in ipotesi di istituzione di un *trust*, con devoluzione del relativo patrimonio, **i creditori che riterranno l'atto sia posto in essere in frode e con conseguente pericolo concreto di danno alle proprie legittime ragioni, potranno agire in revocatoria ai sensi degli artt. 2901-2905 cod. civ.**, entro 5 anni dal compimento dell'atto fraudolento. In entrambi i casi, e cioè tanto per il fondo patrimoniale, quanto per il *trust* familiare, l'atto devolutivo sarà considerato gratuito ai sensi delle norme appena citate, sicché il creditore non avrà l'onere di dimostrare, tra l'altro, la consapevolezza del terzo avente causa (nel caso di *trust*, del *trustee*) circa

²⁷ V. soprattutto LUPOLI, *Trusts*, cit., p. 514.

²⁸ Così, F. FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2008, p. 337, nt. 790.

²⁹ Parte della dottrina che si è occupata di fondo patrimoniale è, però, di diverso avviso; vedi C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 97.

³⁰ Nella giurisprudenza italiana si segnala, tra gli altri, il provvedimento del 2 settembre 2008 (in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, p. 628) con il quale il Trib. di Padova ha autorizzato l'estromissione di alcuni beni dal fondo patrimoniale familiare per costituirli in un *trust* già esistente costituito da un coniuge in favore dell'altro coniuge e dei loro figli. Tale provvedimento dimostra il favore che parte della giurisprudenza riserva al *trust* quando utilizzato come alternativa al fondo patrimoniale familiare nell'interesse della famiglia.

il fatto che l'operazione colpita da revocatoria pregiudicherebbe, per l'appunto, le ragioni del creditore³¹.

Ciò a meno che non si voglia sposare la tesi, esposta sul finire del precedente paragrafo, secondo la quale il *trust* familiare avrebbe sempre causa solutoria, anche quando utilizzato per proteggere il patrimonio familiare in modo tutto sommato, per molti versi, simile a come si potrebbe fare attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale familiare regolato dal nostro codice civile. Tesi questa che, tuttavia, non convince pienamente sotto diversi profili, a cominciare dal fatto che non si vede perché la medesima causa, allora, non debba riconoscersi anche al fondo patrimoniale familiare (come, infatti, coerentemente fa parte della dottrina³²) ed a tutti gli atti di destinazione operanti nell'ambito familiare.

2.2. *I trusts di protezione nell'interesse di familiari deboli o di figli minorenni*

Come sopra cennato, l'art. 15 della Convenzione de L'Aja prevede espressamente che il *trust* non possa essere utilizzato per violare norme sulla protezione dei minori e degli incapaci qualora queste non siano derogabili mediante la semplice manifestazione di volontà e, dunque, attraverso atti posti in essere da privati.

Ciò detto, va qui considerato che il *trust* è sovente utilizzato nella prassi di *common law* per realizzare finalità protettive nei confronti di soggetti deboli, spesso ovviamente familiari del disponente, ivi compresi soggetti affetti da *handicap*, minori di età o anziani.

A proposito di **minori di età** deve, infatti, osservarsi che questi, se non emancipati, per l'ordinamento giuridico italiano non hanno alcuna capacità d'agire (se non quella spicciola, e cioè per la cura dei piccoli bisogni quotidiani, che gli viene riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza attraverso l'artificio della rappresentanza, e cioè considerandoli rappresentanti dei genitori nel compimento dei singoli atti), e quindi sono incapaci legali, sicché non possono compiere atti giuridici validi ed efficaci sul proprio patrimonio. Ragion per cui l'ordinamento, a tutela del minore, pone gli istituti della potestà genitoriale – ufficio di diritto privato normalmente ritenuto irrinunciabile, indelegabile e inderogabile da parte della volontà privata – e del tutore.

I genitori, come noto, decidono per conto del figlio e lo rappresentano nei confronti dei terzi (art. 320, comma 2, cod. civ.), ma per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessitano di essere autorizzati giuridicamente. Eccentrica rispetto al sistema generale così delineato si presenta la norma di cui all'**art. 356 cod. civ.**, laddove stabilisce che chi fa una donazione o

dispone con testamento a favore di un minore (sempre che non si tratti di mera attribuzione della legittima, ex art. 459 cod. civ.), anche se questo è soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un **curatore speciale** per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. Tale curatore, se il donante o il testatore non ha disposto diversamente (ma ciò sempre che il lascito testamentario non sia disposto a titolo di erede che il bene lasciato non sia costituito da un'azienda commerciale), deve osservare le forme stabilite agli artt. 374 e 375 cod. civ. per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

L'ipotesi che venga istituito un curatore speciale degli interessi del minore – sebbene come appena visto, considerata dal nostro codice civile sostanzialmente eccezionale rispetto al generale regime che prevede la potestà genitoriale – sembra consentire anche in Italia la nomina di un *trustee* che curi determinati interessi del minore da parte di un terzo o anche di uno o di entrambi i genitori.

Tale nomina potrebbe comportare notevoli vantaggi per il minore rispetto alla designazione di un curatore speciale realizzata nell'ambito di una vicenda donativa o testamentaria. In altre parole, laddove un qualsiasi soggetto intenda attribuire un patrimonio a titolo di donazione o *mortis causa* ad un minore, egli può realizzare questo risultato attraverso un *trust*, più utilmente che attraverso un istituto tradizionale del nostro ordinamento, in quanto il *trust* consente sia la costituzione del vincolo reale sul bene, e dunque la realizzazione dell'effetto segregativo rispetto ai creditori personali tanto del disponente, quanto dei *trustee* e dei beneficiari, sia la nomina del soggetto incaricato di gestire il patrimonio in questione per tutta la durata dell'operazione, e dunque in ipotesi sino a quando il minore non avrà raggiunto l'età considerata adeguata dal disponente³³. Inoltre, il *trust* non subisce le limitazioni di legge sopra cennate e consente persino al disponente di autonominarsi gestore/tutore speciale, e cioè *trustee*, come del resto può fare il donante ai sensi del nostro codice civile.

Dunque, in buona sostanza, attraverso la costituzione di un *trust* è possibile destinare un patrimonio a beneficio di un soggetto che al momento della destinazione sia minore di età, prevedendo che il patrimonio in questione rimanga nella titolarità formale del nominato *trustee* sino a quando il beneficiario non avrà raggiunto una determinata età o non si sarà verificato un determinato fatto certo nell'*an*, anche se eventualmente incerto nel quando. Tale costituzione determinerà l'effetto segregativo nei confronti dei terzi che rappresenta per il minore la massima garanzia di conservazione del patrimonio a lui destinato. Inoltre, il

³¹ Sia consentito, in proposito, rinviare a F. DI CIOMMO, *Brevi note in tema di azione revocatoria, trust e negozio fiduciario*, in *Foro it.*, 1999, I, c. 1469.

³² BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, cit., p. 778.

³³ Il Trib. di Bologna, con il provvedimento 3 dicembre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 254, ha autorizzato due genitori di un minore beneficiario di un legato di specie, alla costituzione di un *trust* il cui termine finale è costituito dal compimento del diciottesimo anno di vita di quest'ultimo così che quest'ultimo possa godere del patrimonio in trust alla cessazione degli effetti dello stesso.

disponente può nominare un *protector*, e cioè un guardiano che durante la vita del *trust* controlli l'operato del *trustee*, per evitare che quest'ultimo ponga in essere, per colpa o dolo, atti dannosi. Di ciò ovviamente il disponente presumibilmente non si curerà nel caso in cui nomini se stesso quale *trustee*³⁴.

Il *trust*, in ragione delle sue caratteristiche sin qui a più riprese evidenziate, può rappresentare un valido strumento per la tutela anche di ulteriori soggetti deboli inseriti nell'ambito familiare, ed in particolare per la tutela dei **disabili** e degli anziani³⁵.

Con riferimento alla prima ipotesi si consideri sinteticamente il caso del genitore che voglia assicurare al figlio disabile l'assistenza morale e materiale per tutta la sua vita, e dunque l'autonomia patrimoniale, anche e soprattutto in previsione del futuro decesso del genitore stesso. Il fine può essere efficacemente perseguito attraverso un *trust* nell'ambito del quale il genitore/disponente può nominare *trustee* un altro familiare, un conoscente di sua fiducia o anche un professionista in grado di gestire al meglio le sostanze devolute nel *trust fund*, eventualmente affiancando a questo un guardiano che, se ritenuto opportuno, può anche essere il soggetto che materialmente presta assistenza al disabile quotidianamente. Ovviamente, a discrezione del disponente, i ruoli possono anche essere invertiti rispetto a quelli appena ipotizzati, e dunque *trustee* potrebbe essere nominata la persona che quotidianamente si occupa delle esigenze materiali del disabile e guardiano il professionista. Infine sono le combinazioni di ruoli che la duttilità del *trust* consente, sì che il disponente può piegare totalmente l'istituto alle sue esigenze.

Con riferimento ad ipotesi del genere, è dubbio se, in presenza di un beneficiario disabile, sia necessario ottenere i normali provvedimenti di volontaria giurisdizione per disporre dei beni costituiti in *trust* ed appartenenti ad un *trustee*

³⁴ Il Trib. di Modena, con il provvedimento 11 dicembre 2008 in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, 177, ha autorizzato la costituzione di un *trust* in cui il disponente ed il beneficiario sono contemporaneamente la stessa persona, in quanto evita che i beni destinati ad esclusivo beneficio del minore rientrino nella garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ., stabilendo altresì la nomina di un *protector* (c.d. guardiano) che deve, però, essere estraneo alla famiglia per espressa previsione del giudice.

³⁵ La dottrina, anche italiana, in tema di *trust* di protezione per soggetti disabili è vasta. Per tutti, v. P. AMENTA, *Trusts a protezione di disabile*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 616; D. CARUSO, *Trust in favore di soggetto portatore di handicap*, *ibid.*, p. 612; D. MURITANO, *Trust autodichiarato per provvedere ad un fratello con handicap*, *id.*, 2002, 2, p. 473, A.C. DI LANDRO, *Trusts per disabili. Prospettive applicative*, in *Dir. famiglia*, 2003, 1, p. 123; A. PALAZZO, *Autonomia privata e trusts protettivi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, 2, p. 192; A.C. DI LANDRO, *La protezione dei soggetti deboli tra misure di protezione, atti di destinazione e trust*, *id.*, 2009, 5, p. 493; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, p. 495.

capace. Sul punto dottrina e giurisprudenza hanno espresso tesi articolate ed eterogenee che in questa sede, per ragioni di sintesi, non è dato indagare³⁶.

2.3. L'uso del trust negli accordi di separazione o divorzio

In ipotesi di crisi familiare che sfocino in una separazione o in un divorzio il *trust* costituisce uno strumento particolarmente adatto per tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte, ed in particolare di quelle più deboli, quali possono essere i figli non ancora autonomi, in quanto consente di segregare il patrimonio coinvolto, o parte di questo, per il tempo necessario a realizzare efficacemente gli effetti protettivi perseguiti. Anche in questa prospettiva, infatti, il *trust*, oltre a presentarsi come pienamente compatibile con le norme italiane applicabili in materia, manifesta alcune sue note peculiari che lo rendono preferibili, in certe condizioni, rispetto all'uso di istituti tradizionali per il nostro ordinamento, o semplicemente più diffusi nella prassi.

In altre parole le parti coinvolte in una crisi familiare, e segnatamente i coniugi, possono convenire che sia opportuno, in sede di separazione o divorzio, costituire in *trust* in capo ad uno di loro (cioè con uno di loro nominato *trustee*) un patrimonio (mobili e/o immobili che siano), con il quale verranno adempiuti gli obblighi di trasferimento che il coniuge obbligato ha nei confronti dell'altro ed eventualmente della prole. Il patrimonio può essere originariamente di proprietà di un coniuge o anche di entrambi.

Nell'ipotesi più semplice il soggetto individuato come *trustee* di questo *trust* sarà quello economicamente più forte, e cioè per l'appunto quello obbligato a versare il mantenimento all'altro coniuge e ai figli. Può, tuttavia, anche accadere che i coniugi preferiscano far gestire il patrimonio in *trust* ad un soggetto terzo, così limitando al minimo le occasioni di possibile frizione e di futuri conflitti tra loro, oltre che in tal modo evitando interferenze indebite sulla gestione del patrimonio e sull'adempimento degli obblighi in questione da parte di ulteriori soggetti familiari o comunque vicini alla coppia. In questo caso ad essere nominato *trustee* sarebbe proprio il soggetto terzo che gode della fiducia dei coniugi.

Come ovvio, il dato qualificante di un'operazione del genere, rispetto a ipotesi alternative pure in teoria praticabili, consiste nella segregazione patrimoniale che la creazione del *trust* determina in capo al *trustee*. In definitiva, dunque, il patrimonio costituito in *trust* diventa insensibile alle vicende personali tanto del disponente, quanto del *trustee* e dei beneficiari. Circostanza questa che va esattamente nella direzione propugnata dalla giurisprudenza italiana che, normalmente,

³⁶ Sul punto, per una efficace ricostruzione delle diverse tesi, v. M. BUCCHI - G. BERTOLINI, *Il trust come misura di protezione dell'incapace?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pp. 135-139.

e dunque in situazioni gestite attraverso gli istituti tradizionali che il nostro ordinamento fornisce per gestire questo tipo di problemi, perveracamente cerca di preservare le risorse del coniuge obbligato affinché non siano distolte dall'adempimento delle obbligazioni alimentari o di mantenimento.

Dunque, in altre parole, **il trust in ipotesi di crisi familiare soddisfa – recitius può soddisfare, se l'istituto viene utilizzato in maniera corretta ed efficace – quell'interesse alla concreta tutela dei diritti dei figli e del coniuge più debole economicamente che la legge espressamente riconosce e garantisce, e che la giurisprudenza persegue** anche attraverso la costituzione di meccanismi finalizzati a sottrarre risorse patrimoniali del coniuge obbligato al rischio che queste vengano distolte, per fatto dell'obbligato o di terzi, e dunque non risultino più disponibili a consentire l'adempimento delle obbligazioni alimentari o di mantenimento³⁷.

Un'ulteriore possibile utilizzazione dell'istituto in parola in occasione di crisi familiari consiste nel costituire un *trust* non in funzione solutoria, e cioè per consentire al *trustee* di adempiere le obbligazioni alimentari o di mantenimento, bensì in **funzione di garanzia** dell'adempimento di tali obbligazioni. Può, dunque, accadere che, ferma la diretta ed esclusiva responsabilità del coniuge obbligato rispetto all'adempimento degli obblighi in questione, i coniugi si siano accordati nel senso di costituire un patrimonio in *trust* con mere funzioni di garanzia, e cioè per l'eventualità che il coniuge obbligato in futuro si renda (volontariamente o meno) inadempiente. In questa ipotesi, chiaramente *trustee* sarà nominato un soggetto diverso dal coniuge obbligato e tale *trustee* dovrà gestire il patrimonio fin dall'atto della costituzione del *trust*, ma intervenendo a favore del coniuge debole, ed eventualmente della prole, solo allorquando si dovesse verificare l'inadempimento del coniuge obbligato.

Il trust costituito nell'ambito di una vicenda di separazione o divorzio cesserà quando si estingueranno gli obblighi di un coniuge nei confronti dell'altro, ed eventualmente dei figli, per l'adempimento e/o la garanzia dei quali esso fu costituito. In quel momento la proprietà del bene tornerà al coniuge (in precedenza) obbligato. Anche sotto quest'ultimo profilo il *trust* si rivela strumento agile e dunque particolarmente adatto a soddisfare i diversi interessi che qui vengono in rilievo. Ed infatti, i coniugi, nel concordare la costituzione e il modo di operare del *trust* possono espressamente prevedere che il patrimonio intestato al *trustee* e segregato si ridurrà mano a mano che esso diverrà esorbitante rispetto alle esigenze del *trust*, e cioè al perseguimento del suo scopo. Ciò vuol dire che mano a mano che il valore complessivo dell'obbligazione diminuirà, ad esempio

³⁷ Cfr. L. MARTONE, *Il trust nella crisi coniugale come ufficio privato*, in *Nuova giur. comm.*, 2009, 1, p. 78 ss.

perché i figli sono divenuti economicamente autonomi, le risorse costituite in *trust* verranno liberate e torneranno nella piena proprietà del disponente iniziale.

Infine, giova considerare che il *trust*, consentendo la scissione tra titolarità formale del diritto domenicale, posta in capo al *trustee*, ed effetti favorevoli che si determinano a vantaggio dei beneficiari al momento in cui si verificano certe condizioni, e cioè quelle predeterminate dal disponente nell'atto costitutivo, può essere utile, in ipotesi di crisi coniugali, anche per intestare determinati beni ad un coniuge, che dunque avrà la responsabilità anche di gestirli, prevedendo che al verificarsi di un certo accadimento la proprietà passi ai beneficiari, a vantaggio dei quali può per altro prevedersi l'obbligo per il *trustee* di trasferire utilità periodiche durante la vita del *trust* stesso.

2.4. Trust e fondazione di famiglia

Come già si è accennato negli scorsi paragrafi, ed in particolare nel paragrafo dedicato al fondo patrimoniale familiare, il codice civile italiano vigente prevede diverse fattispecie segregative, e, cioè, diversi istituti capaci di blindare un certo patrimonio che, in tal modo, diventa, a certe condizioni, inattaccabile per i creditori personali del suo titolare.

Questa è la caratteristica peculiare del *trust*, ma – per quanto detto – anche la peculiarità di istituti ben noti al nostro sistema civile. Se così non fosse, del resto, poco senso avrebbe l'art. 2740 cod. civ., che regola espressamente l'esistenza di tali situazioni segregative e ne riserva la previsione alla legge ordinaria.

In tale ottica è certamente possibile rintracciare forti analogie tra l'atto istitutivo di una fondazione, ed in particolare di una fondazione di famiglia, per come disciplinata nel nostro codice civile, ed un atto di *trust*³⁸.

Con la fondazione si realizza, infatti, un'ipotesi particolare di associazione, tra interesse (dei beneficiari) e diritto reale (della fondazione stessa), del tutto simile a quella scaturente da un *trust*. Costituendo un *trust fund*, o un fondo da destinare ad una fondazione, si possono, cioè, indirettamente avvantaggiare uno o più beneficiari. E ciò godendo anche dell'effetto segregativo che garantisce il disponente e i beneficiari dalle pretese dei creditori personali di colui che gestisce tale patrimonio³⁹. Dunque, **si può segregare un certo patrimonio, affinché sia gestito in una certa maniera e sia destinato ad un certo scopo, attraverso un trust o mediante una fondazione.**

³⁸ Sulle fondazioni la bibliografia italiana è vasta. Vedi, per tutti, F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1987; *Id.*, voce *Fondazione*, in *EG*, XIV, Roma, 1989.

³⁹ Sul punto, *ex multis*, vedi M. CRISOSTOMO - F. MACARIO, *Separazione e individuazione del patrimonio dei fiduciari nelle azioni reipersecutorie contro la società fiduciaria*, nota a Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031, in *Foro it.*, 1988, I, c. 855.

Prima di approfondire il discorso giova qui chiarire, in termini estremamente sintetici, che per fondazione di famiglia si intende un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità che trae origine da un atto di disposizione patrimoniale con cui il fondatore si spoglia della proprietà dei beni a cui imprime una destinazione per finalità da lui volute e comunque afferenti alla sua famiglia. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza italiana di Cassazione, in ragione di quanto espressamente stabilito dalla legge in tema di riconoscimento delle fondazioni, le ritengono ammissibili e ne riconoscono la personalità giuridica solo in quanto possano perseguire, anche in maniera indiretta, scopi di pubblica utilità⁴⁰.

In breve, si riconosce validità alla costituzione di una fondazione di famiglia se i destinatari delle rendite erogate dall'ente all'uopo costituito siano famigliari e si trovino in particolari condizioni economiche precarie. Un esempio di fondazione di famiglia può essere quello della fondazione destinata a mantenere agli studi universitari i discendenti meritevoli della famiglia o quella che assicura determinati benefici ai membri della famiglia al raggiungimento di particolari meriti.

La **conservazione del patrimonio** all'interno di una famiglia non deve essere lo scopo della disposizione (in quanto uno scopo di tal fatta non viene considerato di **pubblica utilità**), ma il mezzo per realizzare finalità socialmente utili: quale quella di contribuire al benessere della comunità in cui la famiglia/impresa è inserita, ovvero quella di migliorare l'immagine della famiglia e della stessa attività imprenditoriale.

Il codice civile riconosce espressamente la figura della fondazione di famiglia agli **artt. 28 e 699 cod. civ.**, in quanto il primo dispone che la trasformazione della fondazione disposta dall'autorità governativa nelle ipotesi patologiche contemplate dalla norma non possa essere realizzata per le fondazioni di famiglia, e il secondo stabilisce espressamente, in deroga al divieto di usufrutto successivo, che sono valide le disposizioni testamentarie che dispongono la corresponsione periodica, anche in perpetuo, di determinate somme di denaro a favore di determinati membri della famiglia per perseguire uno scopo di pubblica utilità.

La somiglianza tra la fondazione e il *trust* risulta evidente se si pensa che, come in seguito all'istituzione di un *trust* tradizionalmente il *settlor* perde ogni diritto sul bene trasferito nel *trust fund*, così anche il fondatore, una volta avviata l'attività della fondazione o ottenuto il riconoscimento, non potrà più influenzare

⁴⁰ Cfr. Cass. 10 luglio 1979 n. 3960, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 881, con nota di M.V. De Giorgi. E in dottrina, tra gli altri, F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1969, p. 182; e A. FUSARO, voce *Fondazione*, in *Digesto civ.*, Torino, 1992, p. 365.

il vincolo di destinazione impresso su quel patrimonio. Inoltre, anche la forma dell'atto istitutivo è simile nei due casi: negozi unilaterali con analogo contenuto rispetto al quale il disponente (fondatore o *settlor*) può esplicitare ampia autonomia. In entrambi i casi, nell'atto istitutivo il disponente indicherà, infatti, le regole di gestione del patrimonio conferito e definirà lo scopo che gli amministratori nell'atto nominati, dovranno perseguire. In entrambi i casi, ancora, allo stesso disponente converrà sincerarsi della volontà di accettare l'amministrazione da parte dei suoi nominati. Sotto questo punto di vista, si può ritenere che anche un atto istitutivo di fondazione abbia in un certo qual modo, e parzialmente, basi contrattuali.

La dottrina, che ha studiato i rapporti tra fondazioni e *trust*⁴¹, ha chiarito che gli scopi che noi civilisti raggiungiamo con le prime, in *common law* si realizzano con i *charitable trusts*⁴².

Charitable sono i *trust* aventi finalità caritatevoli. Sono, anche, gli unici a cui è consentito non avere un beneficiario individuato. I *trusts* puramente discrezionali, nei quali l'individuazione dei beneficiari è lasciata alla totale discrezionalità del *trustee*, sono infatti vietati, a meno che non abbiano finalità caritatevoli contenute in un elenco che, dalla legge inglese, è considerato tassativo⁴³.

Dunque, chi voglia perseguire scopi caritatevoli in Italia può, oggi, scegliere tra la costituzione di un *trust* e quella di una fondazione. La sua scelta si baserà su considerazioni che rivelano le differenze esistenti tra le due situazioni.

La prima e più vistosa discrasia (in verità più apparente che reale), in fatto prima che in diritto, si manifesta quando si considera che il *trustee* tradizionalmente è una vera e propria persona fisica e non una c.d. personalità morale, ed ha, dunque un'identità giuridica diversa.

In realtà, oggi si occupano di gestione di *trust property* per lo più società *trustee*; queste hanno una struttura ed una personalità giuridica simile a quella di enti quali le fondazioni.

Motivo sicuro di differenziazione è rintracciabile nei **controlli governativi** che una fondazione deve sopportare a fronte di un *trust* che, invece, ad essi non soggiace. Tali controlli sono giustificati dall'evidenza pubblicistica che l'ordinamento ha voluto conferire alla gestione di detti enti.

A ben vedere, tuttavia, le differenze si stemperano, anche da questo punto di vista, ove si consideri che parte della dottrina ha sostenuto l'operatività nel nostro

⁴¹ Ci si riferisce in particolar modo ad A. ZOPPINI, *Fondazioni e trusts (spunti per un confronto)*, in *Giur. it.*, 1987. Vedi anche F. DI CIOMMO, *Sulle fondazioni non riconosciute*, in *Foro it.*, 1999, I, c. 348.

⁴² J. ESCARRA, *Les fondations en Angleterre*, Paris, 1909, in part. 101, ritiene che «ciò che il giurista continentale riconosce come fondazioni, nella *common law* inglese sono, in realtà i *trusts*».

⁴³ Dove tale elencazione tassativa non ci sia, è possibile realizzare i più fantasiosi *charitable trusts*.

ordinamento di fondazioni non riconosciute⁴⁴ e, soprattutto che l'art. 17 cod. civ. — il quale disciplinava le modalità con cui il controllo governativo doveva essere attuato praticamente su ogni atto di straordinaria amministrazione dell'ente — è stato, ormai molti anni fa, abrogato⁴⁵. A fronte di tale abrogazione, le fondazioni sono oggi più libere di operare e gli amministratori sono, dunque, più vicini ai *trustees* di *charitable trusts* di quanto lo fossero prima.

Quando un soggetto che abbia volontà di disporre, in Italia, nel senso qui esplorato si troverà a scegliere tra la costituzione di un *trust* o di una fondazione, dovrà tener conto delle difficoltà che potrebbe avere la fondazione che egli ha in animo di realizzare ad essere riconosciuta nel nostro ordinamento. In questa prospettiva, **più semplice potrebbe risultare costituire un *trust* che abbia il medesimo scopo della ipotetica fondazione.** Tale *trust* non avrà bisogno di alcuna autorizzazione "governativa" (*rectius*, amministrativa) per agire e sarà considerato valido ed efficace, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., a condizione che esso sia diretto a «realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico». Dunque, laddove l'interesse perseguito dal disponente sia meritevole di tutela, ma non abbia caratteristiche tali da consentire ragionevolmente di confidare nel riconoscimento governativo in quanto non può essere considerato di utilità sociale, la costituzione del *trust* appare l'unica soluzione perseguibile.

2.5. Trust e dote

All'esito della riforma del diritto di famiglia del 1975 l'istituto della dote rileva ancora sotto due aspetti, segnalati rispettivamente dall'art. 166 bis cod. civ. e dall'art. 227 delle norme finali e transitorie della legge 19 maggio 1975, n. 151 (per l'appunto, la legge di riforma del diritto di famiglia).

Il primo articolo vieta la stipulazione di qualsiasi convenzione che tenda alla costituzione di beni in dote, sancendone la nullità assoluta, mentre la seconda norma prevede una ultrattività delle doti costituite prima dell'entrata in vigore del diritto di famiglia e con la relativa applicazione delle norme anteriori.

⁴⁴ Sulla complessa problematica delle fondazioni non riconosciute, per un quadro organico circa le varie teorie prospettate in dottrina, sia consentito rinviare a DI CIOMMO, *Sulle fondazioni non riconosciute*, cit.

⁴⁵ L'art. 17 cod. civ. è stato abrogato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127. Per un commento critico sulla vigenza dell'art. 17 cod. civ. prima della riforma, vedi G. PONZANELLI, *A proposito dell'art. 17 cod. civ.*, nota a C. cost. 12 luglio 1996, n. 245, in *Foro it.*, 1996, I, 2, c. 3293. Per commenti successivi alla novella, vedi S. TONDO, *Nuovo regime degli acquisti degli enti no-profit*, in *Notariato*, 1997, p. 305; M.V. DE GIORGI, *L'autorizzazione agli acquisti delle persone: ingloriosa fine di un istituto secolare*, in *Studium iuris* 1997, p. 1010; L. VIOLA, *L'autorizzazione degli acquisti delle persone giuridiche dopo la Bassanini bis*, in *Giust. civ.*, 1997, p. 229; T. RUSSO, *Sull'abrogazione dell'art. 17 cod. civ. verso una riforma degli enti non profit?*, in *Corriere giur.*, 1997, 7, p. 841.

La dote costituisce un **istituto di antica origine** che trovava la sua ragion d'essere nell'organizzazione e nei costumi della società occidentale in essere anche in Italia ancora almeno per tutta la prima metà del XX secolo. Esso consiste in quei beni che la moglie, o un terzo per essa, conferiscono *espressamente* al marito, in previsione del matrimonio o durante la costanza di questo, per sostenere i pesi del matrimonio (art. 177 ante riforma del diritto di famiglia) attraverso la stipula di un atto pubblico redatto alla presenza di testimoni, soggetto a trascrizione in caso di beni immobili. Nella prassi vengono osservate due diversi tipi di dote e precisamente quella di *specie* e quella di *quantità*. Nel primo caso si è in presenza di un apporto di beni immobili che, in mancanza di stima, non attribuisce la proprietà degli stessi al marito, a carico del quale infatti sorge un'obbligazione di restituzione dei beni al momento dello scioglimento del matrimonio. La dote di quantità ha, invece ad oggetto denaro o beni fungibili rispetto ai quali il marito diviene, con la stima, proprietario dei beni e debitore della somma o del prezzo delle cose mobili, salvo che non sia pattuito che non vi è trasferimento della proprietà; la restituzione dei beni può essere richiesta decorso un anno dallo scioglimento del matrimonio.

La dote è caratterizzata dal fatto che unicamente il marito, sebbene possa non risultare proprietario dei beni costituiti in dote, è investito di un potere di godimento e di disposizione dei beni medesimi, in relazione ai quali la moglie ha unicamente il diritto di ricevere annualmente delle rendite per la cura della sua persona e per piccole spese.

Il diritto del marito all'amministrazione dei beni dotali ha carattere strettamente personale ed, essendogli quindi attribuito *intuitus personae* per la sua qualità di capo famiglia, non può essere ceduto o essere oggetto di espropriazione forzata. La moglie è soprattutto titolare del diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenere la separazione della dote, in caso di separazione personale pronunciata per *colpa* del marito, nel caso in cui ci sia il pericolo di perderla ovvero quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i suoi beni non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione (art. 202 cod. civ. ante riforma del diritto di famiglia): esperita vittoriosamente la separazione della dote, la moglie ha la libera amministrazione dei medesimi, con i vincoli di inalienabilità e di reimpiego di cui all'abrogato art. 208 cod. civ.

Per quanto concerne l'alienazione dei beni dotali entrano in gioco gli artt. 183, 187 e 189 cod. civ., nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge di riforma del diritto di famiglia. I beni dotali sono alienabili ad oggetto di gravami solo con il consenso di entrambi i coniugi (c.d. atto complesso uguale), previa autorizzazione del Tribunale in caso di *utilità e necessità* evidenti, salvo diversa clausola contenuta nell'atto costitutivo della dote, come previsto attualmente

or
qt
p
n
l
l

... ai sensi dell'art. 169 cod. civ.; i frutti dei beni e non anche i beni, come invece previsto dall'art. 170 cod. civ. in tema di fondo patrimoniale, possono essere oggetto di esecuzione forzata unicamente da parte dei creditori dotali, cioè per crediti contratti nell'interesse della famiglia⁴⁶.

Il trust può essere, teoricamente, utilizzato per costituire una dote, in particolare in considerazione del fatto che questa, come cennato, è stata abrogata nel nostro ordinamento sicché per realizzarne eventualmente gli effetti bisogna necessariamente ricorrere ad un istituto idoneo allo scopo che non risulti vietato dalla legge.

I punti di ipotetico contatto tra dote e *trust* sono molteplici: entrambi gli istituti consentono di costituire patrimoni destinati nei quali un soggetto (nella dote il marito, nel *trust* il *trustee*) amministra e dispone di determinati beni nell'interesse altrui essendone un proprietario funzionale, con un controllo da parte di un terzo imparziale (l'autorità giudiziaria nella dote, il guardiano nel *trust*), con la previsione della surrogazione reale dei beni destinati e con un limitato potere di aggressione dei beni medesimi da parte dei creditori (nella dote i frutti, nel *trust* i beni destinati).

Non mancano tuttavia le differenze tra i due istituti. Ed infatti, mentre la dote può essere aumentata unicamente della moglie e da soggetti estranei, e non dal marito, la limitazione in questione non è rinvenibile in caso di *trust*. Inoltre, la dote deve essere stipulata per atto pubblico, mentre per il *trust* è sufficiente la forma scritta. E ancora, la dote presuppone un rapporto di coniugio, che, come visto, non è essenziale in caso di *trust*. Infine, i beni sono, nella dote, alienabili solo previa autorizzazione del giudice che compie un apprezzamento di merito caso per caso valutando la necessità e l'utilità evidente, mentre nel *trust* i beni sono oggetto di disposizione da parte del *trustee* sulla base delle indicazioni fornite dal disponente nel momento della costituzione del vincolo e non è quindi necessario l'intervento di un soggetto terzo imparziale che autorizzi il compimento dell'atto ma, se previsto, un controllo di supervisione da parte di un guardiano.

È evidente, dunque, come anche rispetto alla dote l'istituto del *trust* si rivela maggiormente duttile e, dunque, più idoneo a consentire la piena realizzazione degli interessi dei coniugi.

È necessario, tuttavia, indagare se sia possibile nel nostro ordinamento la costituzione di un *trust* che persegua finalità uguali o analoghe a quelle della dote

⁴⁶ Per le considerazioni che precedono ed alcune di quelle che seguono v. M. BUCCHI-G. BERTOLINI, *Applicazioni del trust in ambito familiare e successorio*, in A. ARCERI-M. BERNARDINI-M. BUCCHI, *Trust e altre tutele del patrimonio familiare*, Roma, 2010, p. 109 ss.

e, dunque, per conseguenza se il riconoscimento del *trust* medesimo sia ammissibile in Italia.

Muovendo in questa prospettiva deve subito osservarsi che, come sopra cennato, l'art. 15 della Convenzione de L'Aja, in tema di riconoscimento del *trust* convenzionale, fa salva l'applicazione degli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, in caso di applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro. Quindi, in caso di costituzione di un *trust* da parte di cittadini italiani, trovano applicazione, segnatamente alla ipotesi *de qua*, gli artt. 160 cod. civ., che vieta agli sposi di derogare ai diritti ed ai doveri nascenti dal matrimonio (artt. 143, 147 e 148 cod. civ.), 161 cod. civ. che vieta ai coniugi di pattuire che i loro rapporti patrimoniali siano assoggettati ad una legge alla quale non sono sottoposti o agli usi, 166 bis cod. civ. che vieta la costituzione di beni in dote, e 210 cod. civ., che vieta di inserire nella comunione convenzionale determinati beni e di derogare al sistema di amministrazione dei beni della comunione legale ed all'uguaglianza delle quote.

Letteralmente l'art. 166 bis cod. civ. vieta la stipulazione di ogni "convenzione", con quest'ultimo termine intendendosi un accordo bilaterale o plurilaterale. Si potrebbe allora dedurre che la norma medesima non trovi applicazione in caso di *trust*, visto che questo, come detto, viene costituito attraverso un atto unilaterale non recettizio al quale fa seguito un atto di conferimento, o di dotazione dei beni, che invece, nel nostro ordinamento deve avere per lo più natura contrattuale, quando non si risolva in un atto di autodestinazione, con tutti i problemi che un tale ipotesi determina e che in questa sede non possono essere esplorati.

La dote è inoltre caratterizzata dal fatto che la moglie o un terzo apporta beni al marito per sostenere i pesi del matrimonio: da ciò si evincerebbe *a contrariis* che, nel caso sia il marito ad apportare beni alla moglie, non si sarebbe in presenza di una dote e ciò sulla base dell'assunto che le norme che prevedono sanzioni debbano essere interpretate restrittivamente.

A quanto appena osservato circa l'art. 15 della Convenzione deve aggiungersi che, come visto sopra, l'art. 18 della Convenzione de L'Aja sancisce la disapplicazione delle disposizioni della Convenzione qualora gli effetti di queste siano manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dell'ordinamento nazionale di riferimento. Ed inoltre, che vi sono quelle norme di diritto internazionale privato che trovano applicazione indipendentemente dal richiamo alla legge straniera regolatrice e la cui individuazione è da effettuare valutando l'oggetto o lo scopo (c.d. norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 16 della Convenzione).

In ragione di quanto appena osservato, non può riconoscersi validità ad un *trust* che voglia realizzare effetti analoghi all'istituto della dote. Ed infatti, la riforma del diritto di famiglia ha attuato il principio di uguaglianza morale e giuridica dei

coniugi di cui all'art. 29 Cost. ed il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., senza distinzione di sesso. Il nostro ordinamento, dunque, permette ai coniugi di regolamentare i loro rapporti patrimoniali unicamente mediante la comunione legale, la separazione dei beni, il fondo patrimoniale o i regimi convenzionali che non siano in contrasto con la legge: in tale contesto non può trovare spazio un istituto come quello della dote, giacché questo si fonda sul principio per cui un coniuge ha potere sui beni dell'altro, mentre quest'ultimo può esclusivamente sottostare all'esercizio di tale potere.

L'art. 166 bis cod. civ. rappresenta, dunque, una norma materiale che commina la nullità per violazione di una norma imperativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1343 cod. civ., a tutti i negozi giuridici che, direttamente o indirettamente, hanno quale conseguenza la soggezione di un coniuge al potere di amministrazione e di disposizione sui suoi beni da parte dell'altro coniuge, sui quali quest'ultimo non possa vantare nemmeno un diritto reale di godimento, indipendentemente da fatto che si sia di fronte alla moglie o al marito.

BIBLIOGRAFIA

P. AMENTA, *Trusts a protezione di disabile*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 616; S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011; ID., *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto tra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1297; M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione degli atti negoziali di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2007; ID., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996; M. BUCCHI-G. BERTOLINI, *Applicazioni del trust in ambito familiare e successorio*, in A. ARCERI-M. BERNARDINI-M. BUCCHI, *Trust e altre tutele del patrimonio familiare*, Roma, 2010, p. 109 ss.; D. CARUSO, *Trust in favore di soggetto portatore di handicap*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 612; F. DI CIOMMO, *Il trust testamentario*, in V. BARBA-G. BONILINI (a cura di), *Le disposizioni testamentarie*, Milano, 2012, p. 212; ID., *Il trust e l'art. 2645 ter cod. civ.: profili di diritto italiano*, in G. DORIA (a cura di), *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, Torino, 2010, p. 209; ID., *Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo*, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1296; ID., *Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, p. 181; ID., *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, in *Corriere giur.*, 1999, p. 630 (I parte) e p. 773 (II parte); ID., *Il trust interno nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Temì romana*, 1999, I, p. 779; A.C. DI LANDRO, *La protezione dei soggetti deboli tra misure di protezione, atti di destinazione e trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 493; ID., *Trusts per disabili. Prospettive applicative*, in *Dir. famiglia*, 2003, p. 123; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 321; A. GAMBARO, *Noterella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 257; L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 165; ID., *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. notariato*,

2002, p. 1107; ID., *In Italia tutto è permesso anche quello che è vietato (lettera a aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*, in *Riv. notariato*, 2001, p. 1247; ID., *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente», su «trust» e trascrizione)*, in *Riv. notariato*, 2001, p. 11; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione dei beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2007, 1069; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008; ID., *Lettera ad un notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. notariato*, 2001, p. 1159; V. MARIANI, *Il trust familiare: l'ontologica differenza con altri istituti*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, p. 282; L. MARTONE, *Il trust nella crisi coniugale come ufficio privato*, in *Nuova giur. comm.*, 2009, I, p. 78 ss.; S. MAZZAMUTO, *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, p. 804 ss.; A. MORACE PINELLI, *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, p. 495; ID., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 118 ss.; G. OBERTO, *Trust e autonomia negoziale nella famiglia*, in *Dir. fam.*, 2004, parte prima p. 201 e parte seconda p. 310; A. PALAZZO, *Autonomia privata e trusts protettivi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, 2, p. 192; P. PICCOLI, *I trusts e le figure affini in diritto civile. Analogie e differenze*, in *Vita notarile*, 1998, p. 785 ss.; R. QUADRI, *La circolazione dei beni del patrimonio separato*, in *Nuova giur. comm.*, 2005, II, p. 7; L. SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2004; G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.